

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2002

recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 3108]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della decisione 2002/79/CE della Commissione ⁽²⁾, nella versione modificata dalla decisione 2002/233/CE ⁽³⁾, prevede che tale decisione sia riesaminata entro il 1° maggio 2002 al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità nonché di valutare la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche.
- (2) I risultati dei prelievi di campioni e delle analisi sistematiche di ogni partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina dimostrano che non sussiste più la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche, e che un prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale rappresentano un sufficiente livello di protezione della salute pubblica nella Comunità.
- (3) Al fine di assicurare che il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale su ogni partita di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità, è appropriato fissare una frequenza approssimativa per il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale.
- (4) È necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione dei prodotti di cui alla decisione 2002/79/CE per quanto riguarda il Belgio, la Germania, la Francia, l'Austria, l'Irlanda e la Svezia.
- (5) La decisione 2002/79/CE dovrebbe quindi essere emendata di conseguenza,

La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) la frase seguente è aggiunta al paragrafo 3:

«Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita deve essere identificato tramite detto codice. Tale disposizione si applica alle partite che hanno lasciato la Cina in data successiva al 1° settembre 2002.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli Stati membri organizzano il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina per accertare la presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate, e informano la Commissione dei risultati.»;

c) il seguente paragrafo 6 è aggiunto:

«6. Il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale di cui al paragrafo 5 vengono svolti su circa il 10 % delle partite di prodotti per ciascuna categoria dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vengono trattenute per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale e si indica il risultato delle analisi.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La presente decisione sarà oggetto di un riesame alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti della Cina e sulla base dei risultati dei test svolti dagli Stati membri.

La presente decisione viene riesaminata entro il 31 dicembre 2002, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità di mantenere in vigore le condizioni speciali.»;

3) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 14.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Danimarca	All Danish harbours and airports and all border stations
Germania	HZA Lörrach — ZA-Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof — Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Itzehoe — ZA Pinneberg, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Ecken-dorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), A Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport
Italia	Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio di Sanità marittima di Ravenna Ufficio di Sanità marittima di Salerno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Dogana di Ferneti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità marittima di La Spezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Lussemburgo	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
Paesi Bassi	All harbours and airports and all border stations
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawanken-tunnel, ZA Villach
Portogallo	Lisboa, Leixões
Finlandia	All Finnish Customs Offices
Svezia	Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlsham, Landvetter, Arlanda
Regno Unito	Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grange-mouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport.»